COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.11.2020
COM(2020) 715 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

relativa alla trasposizione e amministrazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto

{SWD(2020) 266 final} - {SWD(2020) 267 final}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

relativa alla trasposizione e amministrazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto

1. Introduzione

La direttiva 2000/14/CE sull'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto[1] ("la direttiva") è stata adottata l'8 maggio 2000 ed è divenuta applicabile il 3 gennaio 2002. Il quadro giuridico dell'UE relativo all'emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto è stato introdotto riunendo sette direttive su prodotti specifici e due direttive sulle procedure di prova[2].

L'articolo 20 della direttiva prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nella trasposizione e nell'amministrazione della direttiva stessa. Dopo aver tenuto le necessarie consultazioni, in particolare con il

---

[1] Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1), modificata dalla direttiva 2005/88/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 44) dal regolamento (CE) n. 219/2009 (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109), dal regolamento (UE) 2019/1243 (GU L 198 del 25.7.2019) e dalla rettifica della direttiva 2005/88/CE (GU L 165 del 17.6.2006, pag. 35). Testo originale: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32005L0088; testo consolidato: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02000L0014-20190726. Pagina web di settore della Commissione sull'emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto: https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/noise-emissions_en.

[2] Direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 15);
direttiva 84/532/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 111);
direttiva 84/533/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 123);
direttiva 84/534/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 130);
direttiva 84/535/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 142);
direttiva 84/536/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 149);
direttiva 84/537/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 156);
direttiva 84/538/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 171);
direttiva 86/662/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici (GU L 384 del 31.12.1986, pag. 1).

comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva, la Commissione è tenuta a presentare le sue conclusioni e, se del caso, eventuali modifiche della direttiva.

Su tale base, la Commissione ha valutato la direttiva durante il suo periodo di funzionamento. La valutazione ha riguardato le prestazioni della direttiva rispetto alla sua efficacia nel conseguire gli obiettivi, la sua efficienza (con particolare attenzione all'esame dei costi e dei benefici normativi, compresi quelli amministrativi) e le potenzialità di semplificazione e miglioramento, la sua coerenza con altre normative dell'UE, la sua pertinenza rispetto alle esigenze dei portatori di interessi e il suo valore aggiunto europeo.

A sostegno della valutazione sono state utilizzate diverse fonti di dati, sono state effettuate varie consultazioni degli Stati membri e dei portatori di interessi e sono stati condotti vari studi sia per raccogliere informazioni aggiornate sulle prestazioni delle macchine e attrezzature che rientrano nell'ambito di applicazione sia per esaminare la necessità e la possibilità di una revisione:

- "*Study on the experience in the implementation and administration of Directive 2000/14/EC relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors*" (lo "studio NOMEVAL")[3] nel 2007;
- "*Impact assessment on possible policy options for reviewing the Outdoor Equipment Noise Directive*" (lo "studio ARCADIS")[4] nel 2009;
- "*Study on the merger of the Directive on noise from outdoor equipment, 2000/14/EC, with the Machinery Directive, 2006/42/EC*" (lo "studio CEPS")[5] nel 2013;
- "*Study on the suitability of the current scope and limit values of Directive 2000/14/EC relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors*" (lo "studio ODELIA")[6] nel 2015-2016;
- "*Supporting study for an evaluation*[7] *and impact assessment*[8] *of Directive 2000/14/EC on noise emission by outdoor equipment*" (lo "studio VVA") nel 2017-2018.

I risultati della valutazione sono raccolti in un documento di lavoro specifico dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

2. Obiettivo e disposizioni principali della direttiva

[3] http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/1639/attachments/1/translations/en/renditions/pdf.

[4] https://ec.europa.eu/docsroom/documents/1635/attachments/1/translations/en/renditions/pdf.

[5] http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4985/attachments/1/translations/.

[6] http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18281/attachments/1/translations/.

[7] https://publications.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/90f4d795-e192-11e8-b690-01aa75ed71a1.

[8] https://publications.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/69de2e48-e17d-11e8-b690-01aa75ed71a1.

La direttiva stabilisce il quadro giuridico per armonizzare le norme e le procedure relative all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto immesse sul mercato dell'UE. L'intento della direttiva è proteggere la salute e il benessere dei cittadini e tutelare l'ambiente, riducendo l'emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, e contribuire al funzionamento omogeneo del mercato interno, armonizzando i requisiti relativi all'emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto al fine di evitare ostacoli alla libera circolazione di tali macchine ed attrezzature.

I principali obiettivi della direttiva sono:

- garantire la libera circolazione nel mercato interno dell'UE, delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto che rientrano nell'ambito di applicazione;
- ridurre i livelli di rumore ammissibili di dette macchine e attrezzature sia per proteggere la salute e il benessere dei cittadini sia per tutelare l'ambiente;
- fornire agli interessati informazioni sul rumore emesso da dette macchine e attrezzature, promuovendo in tal modo macchine e attrezzature meno rumorose e migliorando la scelta del consumatore.

La direttiva stabilisce nel dettaglio i metodi di misurazione e di prova dell'emissione acustica (facendo riferimento alle norme europee e internazionali); i limiti di emissione acustica armonizzati per un elenco definito di macchine e attrezzature; le procedure di valutazione della conformità; e i requisiti relativi alla marcatura.

La direttiva riguarda 57 tipi di macchine e attrezzature utilizzate all'aperto e definite nell'allegato I; per 22 di tali tipi stabilisce i limiti di emissione acustica (articolo 12), per tutti i tipi invece prescrive una marcatura di rumorosità specifica (articolo 13). Tali macchine e attrezzature possono essere raggruppate negli otto insiemi seguenti.

I. Macchine e attrezzature pulitrici

II: Macchine e attrezzature da cantiere

III: Macchine e attrezzature da giardinaggio

IV: Macchine e attrezzature da carico e sollevamento

V. Gruppi elettrogeni e macchine e attrezzature frigorifere

VI. Macchine e attrezzature per il pompaggio e l'aspirazione

VII. Motoslitte e gatti delle nevi

VIII. Raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti

La direttiva riguarda le macchine e le attrezzature utilizzate sia da utenti professionali che da utenti privati. Nelle categorie macchine e attrezzature pulitrici, macchine e attrezzature da cantiere, macchine e attrezzature da carico e sollevamento, gruppi elettrogeni e macchine e attrezzature frigorifere, raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti, le macchine e attrezzature sono utilizzate prevalentemente da utenti professionali. Nelle categorie macchine e attrezzature da giardinaggio, macchine e attrezzature per il pompaggio e l'aspirazione, tutti i

tipi sono utilizzati sia da utenti professionali che da utenti privati. Di norma, le macchine e attrezzature più grandi e costose sono utilizzate da utenti professionali.

3. Recepimento e attuazione

Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi, la direttiva ha armonizzato determinati aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle emissioni acustiche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto. Pertanto le disposizioni della direttiva, dopo l'adozione dell'8 maggio 2000, dovevano essere recepite e attuate dagli Stati membri: le disposizioni legislative nazionali necessarie dovevano essere adottate entro il 3 luglio 2001, in modo da essere applicate a partire dal 3 gennaio 2002.

La direttiva è stata recepita e attuata in modo completo e coerente in tutti gli Stati membri. Il recepimento delle disposizioni della direttiva negli ordinamenti nazionali e la relativa attuazione non hanno presentato problemi significativi. Ciò è vero in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative all'immissione in commercio e i relativi obblighi per i fabbricanti e i loro mandatari; il ruolo e le responsabilità degli Stati membri; le procedure e gli organismi di valutazione di conformità; e la rilevazione di dati sul rumore.

D'altro canto, sono state riscontrate alcune differenze per quanto riguarda la vigilanza sul mercato, in particolare la portata e il monitoraggio delle attività negli Stati membri. Questa situazione dipende principalmente dall'insufficienza di risorse destinate a questo settore specifico rispetto ad altri settori regolamentati dalla normativa di armonizzazione dell'UE nel mercato interno.

Tuttavia non sono state avviate procedure d'infrazione nei confronti di nessuno Stato membro, né è stata applicata la procedura prevista in caso di non conformità delle macchine e attrezzature di cui all'articolo 9 della direttiva.

Esistono gruppi di lavoro settoriali ben consolidati che si occupano dell'attuazione e della gestione della direttiva, a cui partecipano rappresentanti di tutti gli attori pertinenti a livello dell'UE, ossia Stati membri, organismi notificati, organismi di normazione e organizzazioni dei portatori di interessi dell'industria, consumatori, associazioni ambientaliste ecc.:

- il comitato per la direttiva sull'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, di cui all'articolo 18 della direttiva (il "comitato OND");
- il gruppo di lavoro del comitato per la direttiva sull'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto ("OND WG"), ora trasformato in gruppo di esperti della Commissione sull'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionale all'aperto[9];

[9] Il gruppo di esperti della Commissione sull'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (E03673): https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3673.

- il gruppo di cooperazione amministrativa delle autorità di vigilanza del mercato nel settore della direttiva sull'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto ("OND AdCo"); e
- il gruppo di coordinamento europeo degli organismi notificati nel settore della direttiva sull'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto ("OND NB" o "organismo per l'emissione acustica").

Per favorire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 16 della direttiva concernente la rilevazione di dati sul rumore da parte dei fabbricanti e degli altri soggetti pertinenti, la Commissione ha creato, e gestisce, "NOISE Application", una banca dati contenente informazioni sulle dichiarazioni CE di conformità delle macchine e attrezzature immesse in commercio.

4. Risultati principali della valutazione

La relazione tratta i principali risultati della valutazione della direttiva 2000/14/CE sull'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto. La valutazione è presentata in dettaglio nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

4.1. Efficacia della direttiva

In termini di efficacia della direttiva nel conseguire i suoi obiettivi, in particolare la riduzione dei livelli di emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto che rientrano nell'ambito di applicazione, la valutazione ha determinato che tali livelli sono diminuiti negli ultimi 20 anni. Ciononostante diverse macchine e attrezzature interessate superano ancora il livello di potenza sonora ritenuto pericoloso per l'udito e per la salute in generale (stimato a 90 dB), il che dimostra la presenza di margini di miglioramento.

Anche il comportamento dei consumatori ha inciso sull'efficacia della direttiva. Un atteggiamento proattivo e una maggiore consapevolezza avrebbero potuto indurre i consumatori a preferire macchine e attrezzature più silenziose spingendo il mercato a scartare versioni più rumorose. Le disposizioni giuridiche di per sé si sono rivelate insufficienti per motivare i consumatori ad acquistare macchine e attrezzature meno rumorose. Gli acquirenti e gli utenti non professionali delle macchine e attrezzature che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva non dispongono ancora delle conoscenze e della consapevolezza necessarie in merito alle emissioni acustiche, e la marcatura di rumorosità da sola non è sufficiente per orientare le loro scelte.

Data la scarsa domanda di mercato di macchine e attrezzature più silenziose, in assenza della direttiva, i fabbricanti avrebbero indirizzato gli investimenti in R&S verso caratteristiche del prodotto più attraenti per i clienti (ad esempio prestazioni, sicurezza, efficienza energetica). Anche se gli sviluppi tecnologici avrebbero potuto determinare miglioramenti delle emissioni acustiche in ogni caso (come ad esempio per i motori elettrici), la direttiva ha indotto i fabbricanti a investire risorse nella ricerca e nello sviluppo di configurazioni, meccanismi e strategie speciali per ridurre le emissioni acustiche di tali macchine e attrezzature. Questo è

vero in particolare per le macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica obbligatori (articolo 12), mentre per le macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura di rumorosità (articolo 13) la direttiva non è stata parimenti in grado di incoraggiare i fabbricanti a sviluppare prodotti meno rumorosi.

Un altro aspetto che ha impedito il conseguimento degli obiettivi della direttiva è l'insufficiente vigilanza sul mercato, principalmente a causa della mancanza di risorse destinate a questo settore specifico. Sebbene la direttiva non abbia raggiunto il suo pieno potenziale, i cittadini esposti all'emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto risultano comunque più protetti rispetto a quanto lo sarebbero stati in assenza della direttiva.

Per quanto riguarda la costituzione di un mercato interno per le macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, la direttiva ha semplificato il quadro giuridico preesistente impedendo che insorgano ostacoli alla libera circolazione di tali macchine e attrezzature. Si è ottenuta così maggiore chiarezza e l'attività di tutti i portatori di interessi è migliorata. La direttiva ha impedito inoltre l'emergere di normative differenti a livello nazionale che avrebbero potuto ostacolare la circolazione delle macchine e attrezzature in questione all'interno dell'UE.

4.2. Efficienza della direttiva

Per quanto riguarda l'efficienza nell'attuazione della direttiva, nella valutazione sono stati individuati diversi tipi di costi e benefici. Tra i benefici apportati dalla direttiva, i più ovvi e importanti sono quelli per la salute e per l'ambiente. D'altro canto i portatori di interessi, pur notando le ricadute positive di una regolamentazione armonizzata nell'UE ed esprimendo una certa preoccupazione per l'effetto di limiti di emissione acustica più severi nell'UE rispetto ai paesi terzi, non percepiscono ripercussioni significative sulle loro attività in termini di commercio interno o esterno.

Con la classificazione e il raggruppamento dei prodotti attualmente applicati, che riguardano diversi tipi di macchine e attrezzature e diverse versioni dello stesso tipo, i fabbricanti potrebbero riscontrare difficoltà nel comprendere se un prodotto sia effettivamente disciplinato dalla direttiva.

Le procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva rispondono adeguatamente alle diverse esigenze dei fabbricanti, sebbene l'impossibilità di istituire una procedura di controllo interna per la certificazione ("autovalutazione") delle macchine e attrezzature di cui all'articolo 12 sia considerata una limitazione dai fabbricanti e una garanzia dai consumatori e dalle autorità di vigilanza del mercato. Alcuni paesi sono privi di organismi notificati competenti per eseguire le procedure richieste stabiliti negli stessi, il che rappresenta un ostacolo per i fabbricanti che devono individuare le competenze necessarie negli altri Stati membri.

I costi di valutazione della conformità figurano tra i costi più rilevanti per i fabbricanti. In particolare, tali costi sono aumentati per le imprese che devono eseguire prove separate sia ai fini della direttiva sia per altre normative dell'UE, generalmente per la direttiva macchine. La necessità di disporre di adeguate procedure di valutazione della conformità deve tuttavia

essere correlata alla vigilanza sul mercato ancora insufficiente, una questione orizzontale nel settore di cui alla direttiva e in altri, come riconosciuto nello studio VVA di sostegno e da altre fonti.

Per la maggior parte delle macchine e attrezzature disciplinate dalla direttiva, gli attuali metodi di prova e di misurazione non sono adeguati allo sviluppo tecnologico e dovrebbero essere rivisti. La mancanza nella direttiva di una procedura chiara e uniforme per determinare l'incertezza delle misure può inoltre causare incoerenze tra i livelli di potenza garantiti, a seconda del soggetto che esegue la misurazione.

La banca dati "NOISE Application", se da un lato non è particolarmente costosa in termini di spesa, dall'altro presenta notevoli limitazioni operative (dati registrati in modo inesatto o incompleto, diversi tipi di macchine e attrezzature non chiaramente definiti, parametri tecnici mancanti per le macchine e attrezzature presenti sul mercato ecc.). La maggior parte dei portatori di interessi di conseguenza ha ritenuto che lo strumento fosse oneroso e non del tutto affidabile né in termini di dati immessi né in termini di dati risultanti.

La ricerca e lo sviluppo rappresentano un altro elemento dispendioso della direttiva, vista la stima di costi annui compresa tra i 40 e 120 milioni EUR. È opportuno tuttavia osservare che, sebbene si tratti indubbiamente di una conseguenza della direttiva, l'aumento dei costi di R&S non dovrebbe essere considerato un elemento totalmente negativo, dati i benefici oggettivi in termini di maggiore efficienza delle macchine e attrezzature.

4.3. Pertinenza della direttiva

Per quanto riguarda la pertinenza della direttiva, la valutazione ha confermato che gli obiettivi iniziali sono attualmente validi così come lo erano all'epoca della prima proposta. In particolare, gli obiettivi di garantire la libera circolazione di macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, di ridurre i livelli di emissione acustica ammissibili, sia per proteggere la salute e il benessere dei cittadini sia per tutelare l'ambiente, e di fornire agli interessati informazioni su tali emissioni acustiche sono ancora pienamente pertinenti. Quando è entrata in vigore la direttiva ha colmato una lacuna esistente per quanto riguarda la protezione dei cittadini esposti alle emissioni acustiche prodotte da macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto utilizzate da altri utenti, privati o professionali.

In base alle informazioni raccolte da diverse fonti nel corso degli anni di applicazione della direttiva (ivi compresi gli studi effettuati, le consultazioni dei portatori di interessi e la banca dati "NOISE Application"), si stima che per le macchine e attrezzature di cui all'articolo 12 la direttiva abbia prodotto una riduzione dei livelli di emissione acustica espressi in livello di potenza sonora compresa tra 2 e 3 dB[10].

A vent'anni dall'introduzione della direttiva, la crescente urbanizzazione e il conseguente aumento della costruzione di infrastrutture stradali ed edilizie hanno portato all'uso all'aperto

[10] Il "decibel" (dB) è un'unità di misura che esprime il rapporto logaritmico (in base 10) di due grandezze fisiche delle stesse dimensioni, in questo caso le potenze sonore. Poiché la scala dei decibel è logaritmica e non lineare, una riduzione di 1 dB del livello di potenza sonora corrisponde a una riduzione di circa il 21 % dell'emissione acustica e una riduzione di 3 dB corrisponde a una riduzione di circa il 50 % di tale emissione.

di un maggior numero di macchine e attrezzature e, di conseguenza, anche a una maggiore produzione di rumore. Soprattutto le macchine e attrezzature di consumo hanno registrato un aumento massiccio, grazie ai prodotti a basso costo disponibili su Internet e nei supermercati.

Questo aumento del numero di macchine e attrezzature sul mercato e del loro uso ha controbilanciato l'effetto positivo della direttiva, ossia la riduzione dei livelli di emissione acustica, rinnovando la necessità di sollecitare i fabbricanti a produrre macchine e attrezzature meno rumorose. Tale sollecitazione potrebbe provenire da due fonti: il mercato o la legislazione. In assenza di una domanda di mercato di macchine e attrezzature più silenziose, spetta ancora al legislatore fissare limiti alle emissioni acustiche di macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto che salvaguardino il benessere e la salute dei cittadini.

Per quanto riguarda l'industria, pur avendo soddisfatto la necessità di armonizzazione e di certezza del diritto in tutta l'UE, dal punto di vista del commercio internazionale la direttiva e l'imposizione di limiti più severi non hanno apportato vantaggi significativi né hanno contribuito al rispetto della legislazione estera. Quasi nessuno dei portatori di interessi tuttavia sarebbe favorevole all'abrogazione della direttiva, dato il potenziale rischio di comparsa di molteplici norme nazionali.

Un aspetto che secondo alcuni portatori di interessi non è totalmente in linea con le attuali esigenze del settore riguarda la valutazione della conformità da parte di terzi. Tali portatori di interessi affermano che, al momento dell'entrata in vigore della direttiva, le imprese non disponevano delle conoscenze specifiche necessarie per misurare le emissioni acustiche, per cui il compito di effettuare la valutazione della conformità è stato affidato agli organismi notificati. Al giorno d'oggi molti fabbricanti dispongono delle competenze per eseguire le misurazioni per proprio conto e potrebbero affidarsi a un'autovalutazione anziché alla valutazione della conformità da parte di terzi.

4.4. Coerenza della direttiva

In termini di coerenza e complementarietà della direttiva rispetto ad altre normative dell'UE, sono stati individuati alcuni problemi per i fabbricanti, derivanti da requisiti divergenti rispetto a quelli di altri atti legislativi che si applicano alle stesse macchine. In particolare poiché la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine presenta requisiti diversi, alcune macchine e attrezzature devono essere sottoposte a prova due volte, mentre i requisiti del regolamento (UE) 2016/1628 relativo alle emissioni delle macchine mobili non stradali rendono difficile il rispetto di entrambe le normative per alcune macchine e attrezzature. Il fatto che l'incertezza della misura non sia presa in considerazione nella direttiva consente una certa variabilità dei livelli di potenza garantiti, a seconda del soggetto che esegue la misurazione.

La valutazione ha tuttavia riconosciuto che la direttiva è una parte coerente di una più ampia rete globale di normative in materia di rumore ambientale nell'UE.

In determinati Stati membri la direttiva è sostenuta da regimi nazionali volontari di incentivi volti ad accrescere la consapevolezza circa i livelli di emissione acustica e l'importanza di produrre e acquistare macchine e attrezzature più silenziose.

In termini di coerenza e complementarietà rispetto alla legislazione nazionale di paesi terzi o alla legislazione internazionale, non sono emerse difficoltà di rilievo per quanto riguarda il rapporto tra la direttiva sull'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto e la legislazione di paesi terzi.

4.5. *Valore aggiunto dell'UE della direttiva*

Per quanto riguarda il valore aggiunto dell'UE e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici, la direttiva, nonostante i suoi limiti, ha permesso di conseguire una serie di risultati chiave che non sarebbero stati altrimenti raggiunti. L'approccio a livello dell'UE continua quindi a essere il più adeguato e, rispetto agli approcci nazionali, ha maggiori probabilità di conseguire gli obiettivi fissati dalla direttiva.

In effetti, la direttiva ha impedito la proliferazione di normative nazionali diverse e vi è la percezione che in sua assenza sarebbero emerse nuove legislazioni nazionali. Grazie ai requisiti della direttiva, negli ultimi vent'anni i livelli di emissione acustica sono diminuiti nonostante la scarsa domanda di mercato.

Anche se gli attuali limiti di rumorosità e i metodi di misurazione probabilmente non sono in linea con lo stato dell'arte, la direttiva obbliga comunque i fabbricanti a trovare un equilibrio tra la ricerca su macchine e attrezzature ad alte prestazioni e i requisiti della direttiva in materia di emissioni acustiche. Senza la direttiva, data l'assenza di sollecitazioni da parte dei consumatori, è probabile che i fabbricanti di macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto avrebbero trascurato questo aspetto a favore di altre caratteristiche. Per tutti questi motivi nessuno dei portatori di interessi consultati si è pronunciato a favore dell'abrogazione della direttiva.

5. Conclusioni e prospettive future

Tenuto conto di quanto precede, l'esito della valutazione è positivo: in conclusione la direttiva è generalmente considerata efficace, efficiente, pertinente e coerente e offre un valore aggiunto dell'UE. In effetti, la direttiva ha semplificato il quadro legislativo esistente, assicurando in tal modo maggiore chiarezza per tutti i portatori di interessi. La direttiva ha contribuito efficacemente a ridurre l'emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto e ha indotto i fabbricanti ad investire risorse nella ricerca e nello sviluppo di configurazioni, meccanismi e strategie speciali per ridurre tale emissione acustica. Data la scarsità della domanda di mercato di macchine e attrezzature più silenziose e la carenza di incentivi nazionali, la direttiva è stata e rimane la principale forza trainante della riduzione del rumore di questo tipo di macchine e attrezzature.

Tuttavia alcuni aspetti critici hanno inciso sul funzionamento della direttiva e ciò potrebbe comportare l'eventuale ricorso ai poteri di adozione di atti delegati previsti dalla direttiva o la necessità di una revisione, soprattutto per quanto riguarda il mancato adeguamento al progresso tecnico di elementi essenziali della direttiva:

- l'ambito di applicazione e, in particolare, gli elenchi delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto disciplinate e le relative definizioni, come pure la

portata dei requisiti di ciascun tipo di macchina e attrezzatura (soggetto a limiti di emissione acustica o solo alla marcatura di rumorosità);

- i limiti di emissione acustica per tipi specifici di macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, sulla base delle informazioni disponibili in merito alla loro fattibilità tecnica ed economica, nell'ambito dell'obiettivo generale di costante riduzione alla fonte dell'emissione acustica;
- gli attuali metodi di prova e di misurazione per la maggior parte delle macchine e attrezzature disciplinate dalla direttiva che non sono coerenti con lo sviluppo tecnologico e dovrebbero essere rivisti. A norma dell'articolo 18 bis della direttiva (modificata dal regolamento (UE) 2019/1243), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 ter, con cui modifica l'allegato III per adeguare al progresso tecnico i metodi di misurazione del rumore trasmesso per via aerea da applicare per determinare il livello di potenza sonora delle macchine e attrezzature disciplinate dalla direttiva. La Commissione non ha ancora esercitato il proprio diritto di modificare l'allegato III e un adeguamento allo sviluppo tecnologico è necessario[11];
- le pertinenti procedure di valutazione della conformità, adattandole a eventuali modifiche dell'ambito di applicazione e dei limiti dell'emissione acustica, tenendo conto anche della pertinenza e dell'impatto delle diverse soluzioni basate sull'autovalutazione (procedure basate sul controllo interno) e sull'intervento di terzi (procedure che richiedono la partecipazione di un organismo notificato) nonché il rapporto con le lacune ancora esistenti nella vigilanza sul mercato;
- l'obbligo di rilevazione dei dati sul rumore e il relativo strumento per gestire tale obbligo, tenendo conto dei problemi sollevati dal funzionamento e dall'efficacia della banca dati "NOISE Application"; e
- l'adeguamento al nuovo quadro legislativo, con le pertinenti disposizioni della decisione n. 768/2008/CE relativa agli operatori economici, alla vigilanza del mercato, agli organismi notificati, alla valutazione della conformità ecc.

L'insufficiente vigilanza sul mercato è un altro fattore che compromette l'efficacia della direttiva rispetto ai suoi principali obiettivi, in particolare in termini di conformità giuridica e tecnica dei prodotti immessi sul mercato dell'UE e di competitività degli operatori economici dell'UE.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la Commissione intensificherà i suoi sforzi di coordinamento mediante i diversi gruppi di lavoro settoriali (comitato e gruppo di esperti) a sostegno del funzionamento della direttiva, al fine di garantire approcci concordati e armonizzati nell'attuazione e applicazione della legislazione e di fornire orientamenti adeguati ai portatori di interessi. In particolare, la Commissione continuerà a monitorare attentamente

11 Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

l'applicazione della direttiva in tutti gli Stati membri e le attività del gruppo settoriale di cooperazione amministrativa, proponendo e sostenendo anche azioni concertate nel quadro della cooperazione delle autorità di vigilanza del mercato competenti. La Commissione osserva inoltre che il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti[12], di recente pubblicazione, intende tra l'altro rafforzare i controlli da parte delle autorità nazionali e dei funzionari doganali per impedire l'immissione di prodotti non sicuri sul mercato dell'Unione.

[12] Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).